

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1383 del 21/03/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SANFILIPPO SALDATURE S.R.L.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOC. MURADELLO, STRADA PER MURADELLO N. 37. Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1426 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA SANFILIPPO SALDATURE S.R.L.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOC. MURADELLO, STRADA PER MURADELLO N. 37. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

**RICHIAMATE:**

1. la Determinazione Dirigenziale n. 4020 del 3.8.2018, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SANFILIPPO SALDATURE S.R.L.** (C. FISC. 01748540331) per l'attività di *"saldature speciali e riporto per conto terzi"* da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Pontenure loc. Muradello strada per Muradello n. 37 (che è anche sede legale). L'AUA è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con nota 7094 del 29.8.2018 e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la nota n. 15479 del 5.10.2018 con cui Arpae evidenziava che l'esatta ragione sociale della ditta è **SANFILIPPO SALDATURE S.R.L.S.** come emerge dalla documentazione agli atti;

**VISTE:**

- la richiesta di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopra richiamata, pervenuta tramite nota del SUAP n. 614 del 22.1.2019 (prot. Arpae n. 10750 del 22.1.2019);
- la documentazione integrativa pervenuta con nota del SUAP n. 1553 del 22.2.2019 (prot. Arpae n. 29297 del 22.2.2019);

**PRESO ATTO** che:

- la modifica consiste nel convogliamento ad un unico punto di emissione (denominato E1) degli inquinanti derivanti dalle tre postazioni di saldatura/molatura autorizzate (E1, E2 ed E3); al riguardo il gestore ha dichiarato che potranno essere in funzione contemporaneamente solo due postazioni;
- il consumo di materie prime per saldatura rimane invariato rispetto a quanto dichiarato in sede di ottenimento dell'AUA vigente;

**ACQUISITI** i seguenti contributi:

- nota n. 1994 del 9.3.2019 (prot. Arpae n. 38589 del 11.3.2019) con cui il Comune di Pontenure non rilevava particolari osservazioni in merito alla proposta;

- nota n. 43584 del 18.3.2019 con cui il ST di Arpae, considerato la modifica non sostanziale, proponeva l'aggiornamento dell'autorizzazione;

**RICORDATO CHE** il comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che, in caso di convogliamento delle emissioni di più impianti con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, l'autorità competente deve stabilire apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**RITENUTO** necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4020 del 3.8.2018 e rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con nota 7094 del 29.8.2018 alla ditta **SANFILIPPO SALDATURE S.R.L.S.** (C. FISC. 01748540331), sostituendo il punto 2. della parte dispositiva con il seguente:
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE E1 SALDATURA/MOLATURA**

Portata massima	2900	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) In caso di funzionamento di una sola postazione la portata di emissione dovrà essere tale da evitare la diluizione delle emissioni;
- b) per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione di ingresso deve essere maggiore od uguale a 1 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s e si devono evitare correnti d'aria interferenti con la captazione;
- c) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti e quanto disposto al seguente punto l) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici all'emissione E1;
- g) i consumi mensili di prodotti per saldatura validati delle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- h) non deve essere superato un consumo massimo mensile di prodotti per saldatura pari a 40 kg/mese e annuo pari a 50 kg/anno;
- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti l' emissione E1 non può superare un mese;
- j) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- k) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune di Pontenure:
  - o i dati relativi ad almeno un monitoraggio effettuato ad E1 durante la fase di saldatura, ricercando la portata e gli inquinanti materiale particolare, ossidi di azoto e monossido di carbonio e ad almeno un monitoraggio ad E1 durante la fase di molatura, ricercando la portata e l'inquinante materiale particolare;
  - o la dimostrazione che con la portata di aspirazione realmente riscontrata sia garantito che per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione di ingresso sia maggiore od uguale a 1 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s;

### 3. di dare atto che:

- o per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla determinazione Dirigenziale n. 4020 del 3.8.2018, in particolare per

- quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del relativo provvedimento conclusivo da parte del SUAP (nota 7094 del 29.8.2018);
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**